



Il Garante

Parere n. 17 del 24 settembre 2018

**Oggetto:** CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, TRIENNIO 2016/2018- DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE VERTICALE – FESTIVITA' SOPPRESSE – RIDUZIONE CORRISPONDENTE DELLE FERIE – RIDUZIONE DELLE ORE DI PERMESSO.

E' stata sottoposta al Garante la seguente questione.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'amministrazione scolastica e universitaria per il triennio 2016/2018 del 19 aprile 2018, come già in precedenza prevede (art. 58 comma 9) che *"I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno"*.

Il Direttore Generale dell'Università di Firenze nella circolare n. 16 del 18 giugno 2018 scrive: *"A tale proposito, come anche ribadito dall'ARAN, si fa presente che per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, vanno riparametrati, oltre alle altre assenze dal servizio previste dalla legge, i giorni di festività soppresse"*

L'Art. 50 del CCNL, inoltre, disciplina i permessi orari a recupero (per tutti i dipendenti, a tempo parziale o no) e ne riduce il monte orario ad un massimo di 36 ore annue.

Viene lamentato che queste variazioni rispetto al regime precedente siano state introdotte dall'amministrazione in corso d'anno e senza preavviso, creando problemi di organizzazione a chi aveva considerato vigente per l'anno in corso il precedente sistema.

Anzitutto: per quanto riguarda i permessi orari, il problema è superato dalla circolare del Direttore Generale n. 16 del 18 giugno 2018. A pagina 7 la circolare prevede che *"per l'anno in corso, tenuto conto che ci troviamo ad anno già inoltrato, viene mantenuto il tetto annuo delle 72 ore"*.

Dunque l'applicazione della nuova e più restrittiva normativa in materia di permessi è rinviata al 1° gennaio 2019, come del resto confermato (ma la circolare è comunque esplicita) dalla CGIL con la comunicazione al Direttore Generale del 25 luglio 2018.



Quanto al tema della relazione tra tempo parziale e conteggio delle festività soppresse, la circolare n. 16 del 18 giugno 2018 riporta il testo del l'art. 58 comma 9 del CCNL che prevede: *“I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno (...) Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente contratto o dai precedenti CCNL relativi al comparto Università.”*

L'interpretazione contenuta nella circolare n. 16 appare corretta e corrispondente alla volontà delle parti contraenti il CCNL. I giorni liberi dal lavoro corrispondenti alle festività soppresse sono infatti previsti dalla legge n. 937 del 23 dicembre 1977, art. 1. Si tratta di 6 giorni, di cui due in aggiunta al congedo ordinario più quattro di riposo.

La disposizione, qualificando queste ultime come giornate di riposo, le ha sostanzialmente assimilate alle ferie come già ritenuto anche dal Consiglio di Stato (sez. VI, 20.10.1986, n.802).

L'ARAN, come ricordato dal Direttore Generale nella circolare del 18 giugno 2018, ha più volte confermato questa tesi:

Parere del 5 giugno 2011:

- *“tale assimilazione ai giorni di ferie risulta ancora più evidente ove si consideri che l'art.52, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 espressamente stabilisce che, in caso di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all'art.18, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, al dipendente deve essere corrisposto lo stesso trattamento economico previsto per i giorni di ferie;*

- *poiché, come si è detto, le quattro giornate di riposo sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, ai fini della loro maturazione, non possono non trovare applicazione le medesime regole vevoli per le prime”.*

L'ARAN ha ribadito questa sua tesi in pareri successivi (30 maggio 2017, 28 luglio 2017, tra gli altri).



In ordine all'applicazione immediata della nuova regolamentazione delle ferie per i lavoratori a tempo parziale verticale, il CCNL prevede (art. 2):

- 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.*
- 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.*

Lette insieme, le due disposizioni rendono conseguente e dovuta l'applicazione della nuova disciplina fin da subito. Vero che è previsto il rinnovo tacito del CCNL salvo disdetta. Proprio questo, si ritiene, ha consentito al Direttore Generale la posticipazione al 2019 delle nuove regole relative ai permessi orari. Ma si è trattato di un provvedimento non obbligato e conseguente ad accordi con le RSU, non essendo previsto nessun rinvio che non sia prescritto dal CCNL, come si ricava dall'art. 2 comma 2 sopra ricordato.

Quanto alla tempestività della comunicazione, il Direttore Generale ha diramato la circolare attuativa del CCNL n. 16 il 18 giugno.

Lo stesso giorno con il sistema UNIFI FLASHNEWS tutto il personale dell'Università è stato informato della pubblicazione della circolare: "Sul sito web di ateneo, alla pagina <https://www.unifi.it/vp-5346-personale-tecnico-e-amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html> è stata pubblicata la circolare relativa alle novità, modifiche e integrazioni introdotte dal nuovo CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, relativamente agli istituti del rapporto di lavoro".

In conclusione, il Garante ritiene che i rilievi presentati, pur comprensibili, non siano fondati; oggettivamente non si ravvisa nessuna lesione di diritti in danno dei dipendenti dell'Università.

Si ritiene, peraltro, che la questione sia rilevante solo per i dipendenti a tempo parziale verticale, perché di questo si occupa la normativa qui esaminata.

IL GARANTE  
Sergio Materia